



CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione delle tariffe per l'applicazione della TARI per l'anno 2020 e determinazione delle agevolazioni.

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di settembre in Mogliano Veneto, nell'apposita Sala, convocato con avvisi scritti per le ore 18.30, recapitati nei tempi e nelle forme di legge, si è riunito in sessione straordinaria ed in seduta Pubblica di 1a convocazione, avendone dato avviso scritto al Prefetto ed al pubblico a mezzo manifesto, il Consiglio Comunale.

Nr	Cognome Nome	Pres.	Ass.	Nr	Cognome Nome	Pres.	Ass.
1	BORTOLATO DAVIDE - SINDACO	X		10	ZANE NICO	X	
2	BARBON BARBARA		X	11	BISON STEFANO	X	
3	MICHIELAN MARTINO	X		12	MINELLO FERDINANDO		X
4	EULA TIZIANA	X		13	PRETE RENZO	X	
5	ZANARDO ROBERTO	X		14	BAU' TIZIANA	X	
6	BISON EDOARDO	X		15	ALBANESE ROBERTA		X
7	CERELLO ENRICO	X		16	CESCHIN DANIELE	X	
8	SPONCHIADO LINO	X		17	NILANDI GIACOMO	X	
9	SEVERONI FEDERICO	X			TOTALE	14	3

Assiste alla seduta la dott.ssa Chiara Mazzocco – Segretario Generale del Comune.

Assume la presidenza il sig. Lino Sponchiado - nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

IL PRESIDENTE

Accertata la legalità del numero dei presenti agli effetti della validità della riunione, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a passare alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Nomina quali scrutatori i Consiglieri Cerello Enrico, Eula Tiziana, Prete Renzo.

PUNTO N. 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO:

«APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI PER L'ANNO 2020. DETERMINAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI.»

PRESIDENTE:

Passiamo al punto 3 dell'ordine del giorno: Approvazione delle tariffe per l'applicazione della TARI per l'anno 2020. Determinazione delle agevolazioni.

Relaziona per primo la dottoressa Corbanese e poi il Direttore di “Veritas”, Torretti.

Prego, Dirigente.

DOTTORESSA CORBANESE – DIRIGENTE SETTORE 1:

Grazie. Buonasera a tutti.

Allora, come detto in Commissione, con questa delibera si vanno ad approvare le tariffe per la TARI per l'anno 2020 e la determinazione delle agevolazioni. Perché in questo momento? Perché è stato ulteriormente disposto dai vari decreti, fra cui principalmente il “Cura Italia”, lo spostamento di tutte le date relative all'approvazione del Bilancio di Previsione.

Conseguentemente l'approvazione della TARI, ai sensi del “Cura Italia”, del decreto 18, i Comuni possono, infatti, derogare alla legge 147, approvando le tariffe della TARI, adottate anche per l'anno 2019, anche per il 2020 e prevedendo come data per l'approvazione del PEF, il Piano economico finanziario del servizio rifiuti, entro il 31 dicembre.

Noi ci siamo allineati e questa sera portiamo questa delibera che approva le stesse identiche tariffe che erano state approvate a dicembre del 2018 con l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019.

Ora, per entrare nel merito, viste anche le domande che erano sorte in Commissione abbiamo qui con noi questa sera il Direttore Torretti, a cui lascio la parola. Grazie.

TORRETTI – DIRETTORE UTENZA VERITAS:

Salve, buonasera.

Il 2020 è un anno un po' particolare chiaramente, questo perché da una parte doveva essere attivata la nuova metodologia per il calcolo dei costi previsti da ARERA con il metodo “mtr”, e dall'altra, purtroppo, con gli eventi COVID, tutta la calendarizzazione sia dell'adozione della nuova metodologia dal punto di vista della valutazione dei costi e poi, successivamente, anche per quanto riguarda la valutazione del nuovo piano tariffario, di fatto è stato bloccato.

Era previsto inizialmente di approvare il nuovo metodo entro aprile del 2020, poi, attraverso DPCM ed attraverso interventi di ARERA successivi, la situazione è stata spostata e attualmente di fatto la deadline a settembre di quest'anno, quindi sostanzialmente è stata spostata in concomitanza anche allo spostamento anche della possibilità di approvare il Bilancio prima entro luglio, poi entro settembre.

Di fatto, poi, cosa è successo? E' successo che le modifiche che dovevano essere portate avanti sia nella nuova metodologia di calcolo dei costi, sia poi nella valutazione delle tariffe non sono state sviluppate e sono ancora in corso, diciamo, di definizione. Per cui attraverso quanto previsto dal DPCM e anche attraverso l'atto di indirizzo che è stato fatto dal Bacino Venezia Ambiente, è stata individuata la possibilità di utilizzare le tariffe 2019 anche per il 2020 rimandando di fatto alla valutazione dei costi, come previsto dalla normativa, al 31.12.2020, quindi eventuali conguagli a partire dal 2021.

C'è la possibilità - anche questo previsto normativamente - che i conguagli, poi, possano essere riportati sia nella annualità successiva, come del resto spalmati nelle tre annualità, quindi 2021, 2022, 2023.

Questo è stato il percorso della valutazione e dell'analisi di quello che era l'impianto tariffario. Di fatto abbiamo continuato, in continuità con l'anno precedente, a tariffare e quindi ad emettere le bollette con le tariffe 2019 ed adesso di fatto l'impianto 2019 viene approvato anche per il 2020.

Quindi andremo, poi, a conguagliare a fine anno di fatto con le stesse tariffe dell'anno precedente.

Nel contempo si è introdotto anche in corso d'anno una delibera da parte di ARERA per quanto

riguarda la possibilità di attenuare i disagi dal punto di vista economico per le attività economiche, in particolare quelle obbligate da DPCM alla chiusura delle attività commerciali e industriali che siano.

Quindi in questo senso è stato sviluppato e pubblicato un portale dove chi aveva diritto alla riduzione poteva presentare la richiesta. E' stata circolarizzata una lettera per tutte le attività economiche che avevano diritto alla riduzione. Tenete presente che la delibera ARERA aveva individuato due tipologie di approccio alla riduzione. Una prima, che era automatica, e che era legata alle attività economiche che erano obbligate alla chiusura e a queste abbiamo mandato una lettera dicendo: guardate, avete diritto a queste tipologie di riduzione che sono due, una sorta di *pro die*, è un calcolo riduzione per giorno di chiusura legato sempre alla tariffa variabile per il periodo di chiusura che andava dal 13 di marzo, diciamo, alle aperture previste dal DPCM nel corso del mese di aprile. Queste hanno diritto ad una riduzione calcolata sulla base dei giorni di chiusura.

Per chi, invece, ha riaperto dopo il 5 maggio la percentuale di riduzione diventa forfettaria ed è del 25% sulla componente variabile, di fatto un quarto della componente variabile dell'anno viene abbonata. Anche questo entra all'interno della delibera, perché, ovviamente, è una perdita di gettito e quindi a copertura dei costi essere garantito l'equilibrio dei costi relativi al servizio ambientale.

Se volete, vi posso dire che – perché abbiamo chiuso la scorsa settimana - il portale, qual è la percentuale di richieste che sono arrivate per le aziende del Comune di Mogliano. Devo essere sincero, noi ci attendevamo una messe di richieste decisamente di molto superiore rispetto a quello che c'è stato. Nel caso specifico per il Comune di Mogliano le richieste sono state inferiori al 24%, questo è un dato che poi metteremo a disposizione anche nel dettaglio. Non sappiamo esattamente - ed è in corso un'analisi - se questa bassa percentuale di adesione alla richiesta nasce dal fatto che effettivamente buona parte delle attività sono rimaste comunque aperte o perché in filiera è previsto dal decreto, o perché comunque molte aziende - soprattutto produttive - hanno richiesto la deroga alla Prefettura e queste sono informazioni che comunque né l'Amministrazione Comunale né noi sappiamo. Adesso andremo ad analizzare per cercare di capire se effettivamente questi non hanno fatto richiesta perché non avevano diritto alla riduzione o se c'è una dimenticanza piuttosto che... Diciamo, la gente non era abbastanza sensibilizzata forse, noi abbiamo spedito una lettera a tutti e pensavamo con questo, proprio circolarizzando una lettera proprio nel dettaglio, di aver raggiunto tutti e aver dato l'informazione a tutti.

Sarà opportuno da parte nostra e anche da parte dell'Amministrazione, con cui condivideremo questi dati, cercare di capire e dare anche una risposta insomma, magari ipotizzando anche di prorogare eventualmente la possibilità di richiedere, magari circolarizzando un'altra lettera, adesso vedremo un attimino e condivideremo insieme qual è la soluzione migliore.

Sono a vostra disposizione per quanto riguarda le informazioni che fanno riferimento alla delibera.

PRESIDENTE:

Grazie. Grazie Direttore.

Allora, come è stato detto in sede della I^a Commissione, per i Consiglieri che intendono porre delle domande al Direttore, i tempi non verranno computati negli interventi quelli previsti dal famoso articolo del Regolamento.

Consigliere Nilandi.

CONSIGLIERE NILANDI:

Grazie. Buonasera a tutti.

Direttore, pongo a lei la stessa domanda che ho posto alla dottoressa Corbanese in Commissione. Si ha già notizie rispetto alla copertura finale di questi 90.000 euro a conguaglio? Dove arriveranno i fondi? Se arriveranno? Quando arriveranno? Rispetto a questo magari ha qualche notizia in più?

TORRETTI – DIRETTORE UTENZA VERITAS:

Forse è un'informazione che è più probabile sia a disposizione dell'Amministrazione che nostra. Questi sono trasferimenti dello Stato che vanno verso i Comuni.

Sappiamo che comunque qualcosa ci dovrebbe essere; sulla dimensione di questi trasferimenti effettivamente non ci sono molte informazioni in questo momento.

PRESIDENTE:

Consigliere Ceschin, prego.

CONSIGLIERE CESCHIN:

Buonasera a tutti anche da parte mia. Ringrazio il Direttore per la presenza.

Sì, anche a me colpisce questo 24% di richieste di riduzione che, come sottolineava lei, è abbastanza basso. Volevo capire se nei Comuni questa percentuale era più alta, e questa è la prima domanda. Parlo di Comuni che, ovviamente, sono paragonabili a Mogliano e che hanno attività simili a quelle di un Comune come Mogliano.

Poi, di che tipologia sono le attività che hanno fatto richiesta di questa riduzione? E' un'informazione che, ovviamente, poi può servire anche all'Amministrazione per poter sollecitare un eventuale "recall" rispetto a questa richiesta che credo sia molto sentita.

Adesso non so se la lettera possa essere stata sufficiente, io solleciterei sia voi sia l'Amministrazione a fare un "recall" proprio per questo motivo. Però sapendo qual è la tipologia delle attività che hanno fatto richiesta, magari si può andare anche con cognizione di causa rispetto alle attività che o hanno ripreso prima, ma che comunque sono state penalizzate dal COVID, oppure che sono state chiuse più a lungo.

Quindi, se possibile, volevo queste due risposte, queste due informazioni. Grazie.

TORRETTI – DIRETTORE UTENZA VERITAS:

Allora, per quanto riguarda i Comuni del Bacino Venezia Ambiente la media è intorno al 40%, quindi effettivamente su Mogliano, che ha anche un'area industriale e anche soprattutto è un comparto commerciale abbastanza importante, effettivamente risulta strano.

Per quanto riguarda le tipologie, ovviamente, le aziende che avevano diritto alla riduzione erano riportate in una tabella, che era la tabella "1A" e "1B" della delibera di ARERA, quindi per queste non abbiamo chiesto partecipazione, pertanto richiesta esplicita di riduzione.

Per quelle, invece, che erano nella tabella "2", che dovevano, invece, certificare il periodo di chiusura, all'interno di queste c'erano quelle realtà che non avevano nell'ambito del DPCM indicazioni per quanto riguarda il discorso o dell'obbligo di chiusura o l'indicazione della riapertura. Faccio un esempio: gli alberghi, che non c'era l'obbligo di chiusura anche se effettivamente poi mancava probabilmente la materia prima per mantenere l'apertura, avrebbero dovuto presentare la richiesta in maniera esplicita; come del resto anche tutto il comparto ristorazione e somministrazione alimenti e bevande. Quindi queste erano le aziende.

Altre aziende che avevano l'obbligo di presentare la richiesta erano quelle del comparto produttivo dove non era facile effettivamente individuare chi era chiuso e chi era aperto.

Anche in questo caso il numero di richieste è stato abbastanza basso, quindi l'elenco di dettaglio lo invierò penso, se ce la faccio, già domani individuando rispetto ad un elenco iniziale che avevamo già trasmesso all'Amministrazione chi ha dato conferma con la presentazione in portale della richiesta di riduzione e chi, invece, non ha presentato e poi dovremo definire qual è la modalità più idonea per cercare di sollecitare o sensibilizzare di più, perché effettivamente diventa anche un problema poi riprendere in mano la gestione dell'emissione del conguaglio finale anche ai fini dal punto di vista gestionale insomma. Quindi cercheremo di capire qual è la soluzione migliore.

PRESIDENTE:

Grazie Direttore.

Se non ci sono altre domande da parte... Sì.

Consigliere Nilandi, prego.

CONSIGLIERE NILANDI:

Non mi è chiaro, Direttore. Le percentuali fanno riferimento al totale delle aziende sul territorio o al totale delle aziende aventi diritto?

TORRETTI – DIRETTORE UTENZA VERITAS:

Al totale delle aziende aventi diritto ... (Intervento fuori microfono)

CONSIGLIERE NILANDI:

Quindi al 24% delle aziende che voi avete già calcolato aver diritto?

TORRETTI – DIRETTORE UTENZA VERITAS:

Allora, diciamo che erano le aziende che avevano l'obbligo di presentare la dichiarazione per poter avere diritto. Poi c'è un gruppo di aziende che avevano diritto senza dover presentare quelle in automatico e anche a queste era stata comunque circolarizzata una lettera dove avevamo indicato, appunto, che loro avevano diritto ai sensi di quanto previsto sia dal decreto, che poi successivamente dalla delibera ARERA, alla riduzione.

PRESIDENTE:

Altre domande da parte dei Consiglieri?
Consigliere Nilandi, prego.

CONSIGLIERE NILANDI:

Avevo un'altra domanda che un attimo esce dal discorso specifico della tassazione che noi andiamo a fare, però, visto che è qua, gliela pongo anche perché stiamo parlando della tassa sui rifiuti, per cui poi dopo...

Intervento fuori microfono

CONSIGLIERE NILANDI:

Perfetto. Due anni fa si parlava di un progetto di un centro di riuso qui a Mogliano Veneto, okay? Che dopo è stato bloccato e adesso si era detto che stavate in qualche modo predisponendo un nuovo progetto, o almeno questo è quello che ci è stato risposto in fase di interpellanza qualche Consiglio Comunale fa.

Volevo sapere a che punto siete e cosa intendete fare per quanto riguarda eventuali investimenti sul nostro ecocentro.

Poi, sempre la volta scorsa, il Sindaco ha anticipato che farete anche degli investimenti in centro storico su delle nuove isole ecologiche, lo vedremo non in questo Piano finanziario, ma nel 2021. Ecco, se ci fa gentilmente una panoramica di quelli che sono gli interventi che pensate di mettere in campo sul nostro Comune ne sarei grato.

DOTT. TORRETTI – DIRETTORE UTENZA VERITAS:

Io mi occupo ... della direzione dell'utenza, quindi...

CONSIGLIERE NILANDI:

Non lo sapevo ... (Intervento fuori microfono)

TORRETTI – DIRETTORE UTENZA VERITAS:

Quindi mi occupo della parte amministrativa e gestionale del rapporto con l'utenza, per cui sono temi che non gestisco direttamente. Io mi occupo, tra virgolette, dei ricavi mentre l'ambito dei costi è riferito alla Direzione che si occupa dell'igiene ambientale.

CONSIGLIERE NILANDI:

Certo. Perfetto.

PRESIDENTE:

Bene. Non ci sono altre domande, vedo. No.
Allora risponde il Sindaco un attimo.

SINDACO:

Sì, intanto ringrazio il Direttore della presenza qui oggi, poi due riflessioni. Sì, faremo un'analisi del dato, di questo 24%, capiremo anche se si tratta di aziende piccole, grandi per capire quanto effettivamente incide anche a livello di TARI, perché, se abbiamo poche aziende, ma importanti, cambia la prospettiva, il dato.

Poi, volevo far notare che nel 2020 riconfermiamo le tariffe del 2019, e questo è un dato importante insomma: i cittadini andranno a pagare quello che hanno pagato l'anno scorso.

Un'altra cosa che volevo, così, puntualizzare, appunto anche per rispondere un po' alla domanda del Consigliere Nilandi, è che per quanto ai servizi si è puntato in quest'anno, in accordo con Veritas, a tenere alta la qualità del servizio.

Sono stati fatti anche investimenti per quanto riguarda l'acquisto di nuove spazzatrici..., sono state acquistate più piccole anche per andare a passare all'interno delle piste ciclabili.

Stiamo portando avanti questa progettazione sulle isole interraste, di cui vi ho parlato anche in Commissione, e qui per andare a risolvere la criticità un po' in centro storico del conferimento dei rifiuti. Vediamo spesso anche la sera, magari il venerdì sera, in previsione della raccolta del sabato mattina, cumuli che non fanno assolutamente decoro per una città anche turistica come Mogliano. Abbiamo individuato cinque posizionamenti e adesso stiamo andando avanti con la progettazione esecutiva in accordo con Veritas.

Volevo, poi, puntualizzare che è pubblicato sul nostro sito - e stiamo raccogliendo le prime domande - il fondo di sostegno per gli indigenti per quanto riguarda il sostegno TARI. C'è un plafond di 40.000 euro e c'è ancora tempo per chi avesse diritto di presentare le domande. Grazie.

PRESIDENTE:

Grazie Sindaco.

Allora, cominciamo la discussione normale mi pare, adesso non ci sono più domande.
Ha chiesto la parola il Consigliere Severoni, prego.

CONSIGLIERE SEVERONI:

Grazie Presidente.

In realtà, volevo solo aggiungere una considerazione che è già stata fatta anche dai Consiglieri che mi hanno preceduto.

Mi fa strano anche a me un po' questa percentuale del 24% delle aziende moglianesi aventi potenzialmente diritto ad ottenere questa riduzione.

Probabilmente è stato sbagliato qualcosa nella comunicazione, ovvero non che la lettera che è stata inviata non andasse bene, anzi, probabilmente per altri motivi forse è finita in qualche cassetto dei commercianti o di chi..., a chi è stata inviata. Quindi credo sia auspicabile rifare una comunicazione e dare la possibilità a quelle aziende che non hanno colto questa opportunità di poterla accogliere.

Quindi credo sia opportuno la proroga della scadenza come ha annunciato il Direttore ed invito l'Amministrazione, il Sindaco ed il Vice Sindaco a farsi parte attiva proprio per ripromuovere questa opportunità.

Un'altra cosa che mi è piaciuta, che è inserita nella delibera e che è stata fatta durante il periodo emergenziale, è stata quella di non applicare la TARI agli esercizi pubblici nell'occupazione dello spazio pubblico, quindi anche questo è stato un piccolo un piccolo aiuto importante in un periodo di emergenza come quello che abbiamo vissuto in quest'anno e che stiamo vivendo ancora, purtroppo.

Grazie.

PRESIDENTE:

Grazie Consigliere.
Consigliere Nilandi.

CONSIGLIERE NILANDI:

Di certo non si può che valutare positivamente il fatto che abbiate deciso di mantenere le tariffe inalterate rispetto a quello che era già stato deciso negli anni precedenti, questo è un fatto assolutamente positivo sul quale siamo d'accordo, difatti poi voteremo anche favorevole al provvedimento.

La sollecitazione che mi sento di fare è che negli anni passati a parità di gettito c'era anche un aumento progressivo di quelli che erano i servizi che metteva in campo, citati già in Commissione, però negli anni scorsi di anno in anno si è proceduto prima con l'ecomobile, poi con i raccoglitori dell'olio esausto e via dicendo.

Nota che quest'anno al netto delle spazzatrici multifunzione, di cui parlava prima il Sindaco, né quest'anno, né nell'anno precedente abbiamo ricevuto delle migliorie particolari rispetto ai servizi che i cittadini mettevano in campo.

Come già detto in Commissione precedentemente, molto bene questa storia delle isole ecologiche in centro perché va sicuramente a risolvere un problema che c'è presente e lo vediamo tutti quanti.

Però il problema è che fino al 2021 noi non vediamo un miglioramento dei servizi, ripeto, a parità di gettito e questo effettivamente è un problema che va in qualche modo ad interessare il rapporto che noi abbiamo con Veritas, con il quale bisognerebbe forse un attimo parlare e progettare gli interventi in maniera diversa, anche perché di cose che si possono fare e che si possono mettere in campo a parità di costi - voglio dire - ce ne potrebbero essere ancora tante.

La domanda che io mi faccio è: perché fino a questo momento, ripeto al netto degli "spazza", non so come definirli, degli spazzatori, sicuramente funzionali e sicuramente super nuovi che vanno ad inserirsi in qualsiasi intercapedine per dare il massimo della pulizia desiderabile, per il resto - voglio dire - di novità sul tavolo non vedo.

Le aliquote sono quelle che avevamo già deciso e reimpostato, per cui - ripeto - per questo il voto sarà favorevole. Diamo uno stimolo alla Giunta affinché, ripeto, anche il servizio possa migliorare di anno in anno accogliendo comunque positivamente questa notizia delle isole ecologiche nel 2021.

PRESIDENTE:

Bene. Grazie Consigliere.
Ci sono altri eventi da parte dei Consiglieri? Non ci sono interventi.
Sindaco, prego.

SINDACO:

Sì, raccolgo l'invito ricevuto dai Consiglieri di fare un "recalling", come è stato definito, e vedere insomma di mandare un nuovo invito, di andare ad essere più puntuali nella comunicazione per dare la possibilità a queste attività di avere questa riduzione.

Poi, per quanto ai servizi, in realtà non ne abbiamo parlato in Commissione, abbiamo recentemente comunicato che amplieremo e sposteremo gli orari dell'ecocentro per dare proprio la possibilità ai cittadini di recarsi anche durante la settimana.

Mi spiego meglio: prima l'ecocentro era aperto nel primo pomeriggio, adesso l'orario viene spostato dalle 15 fino alle 19 proprio per dare la possibilità anche ai cittadini di non prendersi magari quell'ora di permesso per recarsi all'ecocentro durante la settimana, ma di poterlo fare anche dopo l'orario lavorativo. E' un servizio che viene dato in modo anche un po' per impedire che ci sia l'ammassamento che succede solitamente al sabato dove tutti quanti vanno all'ecocentro e per dare la possibilità ai cittadini di fare meno coda e di avere più flessibilità di orario.

Abbiamo chiesto questo a Veritas ed adesso lo stiamo comunicando ai cittadini che c'è questo cambiamento di orario che sicuramente è un servizio in più.

PRESIDENTE:

Bene. Grazie Sindaco.

Altri interventi da parte dei Consiglieri? Non vedo richieste, dichiarazioni di voto. Bene. Allora passiamo alla votazione.

Ringraziamo il Direttore. Grazie, buonasera.

TORRETTI – DIRETTORE UTENZA VERITAS:

Grazie. Buonasera.

PRESIDENTE:

Passiamo alla votazione del punto 3 all'ordine del giorno.

Chi è favorevole? Tutti favorevoli, all'unanimità. Allora, 17, vero?

SEGRETARIO GENERALE:

14 ... (Intervento fuori microfono)

PRESIDENTE:

14, sì.

Mettiamo ora ai voti l'immediata esecutività.

Favorevoli? Unanimità.

Il Consiglio, quindi, approva il punto 3 dell'ordine del giorno e l'immediata esecutività della delibera stessa.

OGGETTO: Approvazione delle tariffe per l'applicazione della TARI per l'anno 2020 e determinazione delle agevolazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale (IUC), che comprende tra le sue componenti la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore,
- per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738 dell'articolo 1 della Legge 160 del 27 dicembre 2019, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- ai sensi del comma 780 del medesimo articolo 1, dal 1 gennaio 2020, è abrogato il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI.

VISTA la disposizione del comma 682 dell'articolo 1 della Legge 147/2014 che, nella parte relativa alla TARI prevede che "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

1. i criteri di determinazione delle tariffe;
2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
5. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

VISTO il regolamento componente TARI adottato con delibera di Consiglio comunale n. 38 del 08.10.2019;

RILEVATO CHE:

- ai sensi dell'art. 1, comma 651, "Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158" ;
- ai sensi dell'art. 1, comma 652, come innovato dall'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 alla luce dei compiti attribuiti all'Autorità di regolazione (ARERA) in materia tariffaria, "nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità [...], l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1";
- ai sensi dell'art. 1, comma 683, "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- ai sensi del comma 654 del suddetto articolo 1 "In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36";
- la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo relativa ai rifiuti, anche adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- le tariffe del tributo Tari da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

VISTE le disposizioni che hanno ridefinito le competenze in materia di rifiuti, in particolare:

- la legge 205/2017 che, ai commi 527-528-529 e 530 dell'articolo 1, ridisegna le competenze dell'autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, che diventa Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ampliando in tal modo le competenze al sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, urbani e assimilati, per garantire adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse;
- nel corso del 2019, l'intervento di ARERA è stato caratterizzato dall'approvazione di due importanti deliberazioni, precedute dai documenti di consultazione 351/2019 recante orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 e il documento 352/2019 recante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, che hanno portato all'emanazione della deliberazione ARERA n. 443 del 31 Ottobre 2019 e n. 444 del 31 ottobre 2019;

- La deliberazione 443/2019 dispone in merito alla definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, prevedendo di riformulare interamente i piani finanziari dei rifiuti con la modalità dei costi efficienti (nuovo metodo MTR) e di attivare un percorso di approvazione con effetto dall'anno di applicazione 2020 che prevede:
 - la proposta del gestore (o dei gestori a seconda della forma organizzativa adottata);
 - la validazione dall'ente territoriale, individuato nel Consorzio di bacino di Venezia che svolge le "funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, ai sensi dell'articolo 3 bis del dl 138/2011,
 - l'approvazione da parte di ARERA, fermo restando la competenza degli altri soggetti coinvolti;
 - con deliberazione n. 158 del 5 maggio 2020 "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19" ARERA introduce alcune misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati. Le disposizioni fanno seguito, tra l'altro, alla deliberazione 102/2020, con la quale ARERA aveva richiesto ogni informazione utile specificatamente riconducibile all'emergenza COVID-19 al fine di introdurre le azioni necessarie al mantenimento di un quadro di regole certo e affidabile e di garantire la continuità nei servizi essenziali, la tutela dell'utenza, tenuto conto dei profili rilevanti di finanza locale;
 - con la deliberazione 158/2020 ARERA interviene sulla disciplina dei corrispettivi applicabili alle utenze domestiche e non domestiche e adotta le prime misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19.

RILEVATO

- che il decreto legge 124/2019, in considerazione delle difficoltà operative derivate dalla riclassificazione dei costi efficienti, all'articolo 57 bis, modifica la legge 147/2013 mediante la nuova previsione del comma 683 bis che prevede "In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati".;
- per effetto delle ulteriori disposizioni contenute nel decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito in legge n. 27/2020, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici, all'articolo 107 si prevede che :
 - Al comma 2 "Per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e' differito al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di

legge.” (Ante conversione il termine era al 31 maggio 2020).

- Al comma 4 “Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall’articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020”.
- Al comma 5 “I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”.
- Per effetto delle nuove disposizioni contenute nel decreto legge del 19 maggio 2020 n.34 (cosiddetto decreto rilancio), all’articolo 148 si dispone l’allineamento dei termini di approvazione delle tariffe della TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, mediante l’abrogazione del sopra citato comma 4 dell’articolo 107 del dl 18/2020 e del comma 683 bis della Legge 147/2013.
- In base al combinato disposto dell’art. 107 , comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell’art. art. 1, comma 683, della L. 27/12/2013, n. 147, il termine per l’approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e del bilancio di previsione è il 31 luglio 2020.
- Ad oggi, il termine ultimo di approvazione del bilancio per gli enti locali è contenuto nel citato articolo 107, posto al 30 settembre 2020 (ex 31 Luglio) grazie alla legge di conversione del dl 34/2020.”Differimento di termini amministrativo contabili-Comma 2 Per le finalità di cui al comma 1 (In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia dal COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, è differito il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d’esercizio relativi all’esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020..) per l’esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 settembre 2020”.

CONSIDERATO che

- il percorso avviato per la definizione del nuovo PEF 2020 è fondato sul nuovo sistema di riclassificazione dei costi che assume come base di riferimento le risultanze di costo del consuntivo 2018 (metodo MTR)
- le criticità generate sull’economia locale e sullo stile di vita per effetto della diffusione della pandemia da COVID-19 e il relativo cosiddetto provvedimento di lockdown nazionale comportano rilevanti modifiche sulla gestione rifiuti in grado di incidere notevolmente sul sistema dei costi per l’anno 2020, in ragione dei diversi quantitativi di rifiuto e dei nuovi ed eccezionali interventi derivanti dalla situazione epidemiologica da COVID 19
- la situazione descritta al punto precedente comporta la necessità di dare applicazione a interventi di riduzione e di agevolazione TARI, in ragione delle indicazioni ARERA (deliberazione 158/2020);

RAVVISATA la necessità di avvalersi dell'ulteriore periodo di proroga riconosciuto dal sopra citato comma 5 dell'articolo 107, rinviando l'approvazione del piano finanziario al termine ultimo del 31.12.2020, avvalendosi della possibilità di mantenere per il medesimo anno 2020 le tariffe 2019 formulate a copertura dei costi 2019, con applicazione del meccanismo di conguaglio previsto dal medesimo articolo 107;

VISTA la deliberazione ARERA 158 del 5 maggio 2020 Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da covid-19 che individua

- all'articolo 1, i fattori di rettifica per il riconoscimento di riduzioni obbligatorie a favore delle attività economiche sospese per effetto dei DPCM, sulla base delle tabelle 1a, 1b e 2 allegate al decreto;
- all'articolo 2 le riduzioni facoltative a favore delle attività economiche non soggette a sospensione ove sia documentabile la riduzione della produzione dei rifiuti a seguito di sospensione temporanea, anche su base volontaria, delle proprie attività, sulla base della tabella 3 allegata al decreto;

CONSIDERATO che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo a causa dell'emergenza sanitaria;

CONSIDERATO, inoltre, che

- il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente ha emesso in data 29.05.2020 prot.n. 526 un atto di indirizzo "ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.L. 18/20 (cd Cura Italia), per l'applicazione del metodo tariffario Arera e la dilazione delle scadenze del tributo TARI e corrispettivo TARIP per utenze non domestiche anno 2020", in applicazione della citata deliberazione 158/2020 di ARERA. In tale atto, sono definite le linee di indirizzo per l'applicazione delle agevolazioni alle utenze, l'elenco delle attività (categorie del DPR 158/99) per cui si procederà con la riduzione della quota variabile della tariffa (sulla base delle categorie di cui alle tabelle della deliberazione ARERA), i termini e le modalità per la presentazione, per il 2020, da parte degli utenti delle autodichiarazioni, nelle forme di cui al DPR 445/2000, utili al fine dell'ottenimento delle agevolazioni, gli indirizzi per determinare le modalità della copertura finanziaria di tali agevolazioni;
- la riconosciuta necessità di prevedere l'introduzione di fattori correttivi della quota variabile delle tariffe per le utenze non domestiche, applicando i criteri determinati da ARERA con deliberazione 158/2020, ha comportato l'esigenza di sospendere l'emissione dei documenti contabili per le utenze non domestiche interessate, al fine di consentire al gestore di elaborare le necessarie modifiche del sistema informatico di emissione;
- ARERA ha ritenuto, al fine di garantire, in una logica di sistema, l'equilibrio economico e finanziario del settore e le connesse condizioni di sostenibilità per i fruitori del servizio, che sia opportuno rinviare a un successivo provvedimento l'individuazione di primi elementi volti alla copertura degli oneri connessi alle citate misure di tutela per le utenze non domestiche.

ATTESO che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020,

essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;

RITENUTO di prevedere con il presente atto, in considerazione della situazione emergenziale, specifiche riduzioni per le utenze non domestiche sottoposte a blocco delle attività rivolte a micro imprese, piccoli imprenditori, artigiani ed associazioni che hanno subito un fermo dell'attività economica a causa dell'emergenza Covid- 19

- per le utenze non domestiche:
 - applicazione dei fattori di rettifica previsti dall'articolo 1 comma 5 ;
 - la non applicazione alle imprese di pubblico esercizio per il periodo emergenziale e comunque solo per l'anno 2020, della TARI per la superficie relativa allo spazio pubblico occupato, ai sensi dell'art.181 del D.L. 34/2020 ;

ACCERTATO :

- che le agevolazioni sopra indicate comportano presumibilmente un minor introito, a titolo di TARI, stimato dall'Ente gestore Veritas Spa, pari ad € 90.000,00 e che tale minor gettito sarà finanziato con successivo atto deliberativo non appena verificati e accertati eventuali interventi a supporto da parte delle Amministrazioni statali e regionali nel seguente modo:

- l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni a decorrere dal 2021 come previsto dall'articolo 107 comma 5 del DL 18/2020;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 27/12/2018 di determinazione delle tariffe del tributo Tari per l'anno 2019, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del piano finanziario e delle banche dati delle utenze, finalizzati ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2019, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 654, l. 27/12/2013, n. 147, adottata sulla base dei seguenti dati principali:

- la divisione dei costi tra la categoria delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è avvenuta calcolando in via induttiva la quantità dei rifiuti prodotta dalle attività mediante i coefficienti Kd ed è ripartita tra utenze domestiche (in misura pari al 60,27 %) e utenze non domestiche (in misura pari al 39,73 %);
- la suddivisione dei costi del servizio pari al 58,91 % per la quota fissa e al 41,09 % per quota variabile;
- le agevolazioni sono state calcolate sulla base delle indicazioni contenute nel regolamento anno 2019 e confermate per l'anno 2020;
- il gettito complessivo atteso a copertura dei costi 2019 ammonta a euro 4.144.819,00 così articolato, al lordo delle agevolazioni:
 - utenze domestiche euro 2.498.082,00
 - utenze non domestiche euro 1.646.737

CONSIDERATO altresì l'art. 58-quinquies del D.L. n. 124/2019 – (Modifiche all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158) il quale prevede:

all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “uffici, agenzie, studi professionali”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “uffici, agenzie”;

b) le parole: “banche ed istituti di credito”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “banche, istituti di credito e studi professionali”

Richiamata inoltre, la D.G.C. n. 95 del 25/03/2020 con la quale si rimodulavano i termini di emissione degli avvisi di pagamento per la TARI dovuta per l'anno 2020;

RILEVATO CHE

- per le utenze non domestiche, la riconosciuta necessità di prevedere l'introduzione di fattori correttivi della quota variabile delle tariffe, applicando i criteri determinati da ARERA con deliberazione 158/2020, ha comportato l'esigenza di sospendere l'emissione dei documenti contabili per le utenze interessate, al fine di consentire al gestore di elaborare le modifiche del sistema informatico di emissione atte a consentire l'applicazione dei fattori correttivi e a raccogliere le informazioni afferenti il periodo di chiusura tramite autodichiarazione ;
- In tale fattispecie il gestore provvederà ad un'unica emissione nel mese di dicembre applicando le tariffe 2020 e le riduzioni previste dalla presente delibera, a conguaglio se sono già stati emessi avvisi di pagamento relativi all'anno 2020 antecedentemente alla data di approvazione del presente provvedimento;

VISTO l'art. 53, comma 16, della l. 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della l. 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”.

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 27/12/2018 con la quale sono state approvate le tariffe TARI 2019;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 41 del vigente Regolamento di contabilità e dei controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 41 del vigente Regolamento di contabilità e dei controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il parere di regolarità contabile;

Avendo la votazione, espressa nelle forme di legge, dato il seguente esito:

PRESENTI	n. 14
VOTANTI	n. 14
VOTI FAVOREVOLI	n. 14
VOTI CONTRARI	n. ---
ASTENUTI	n. ---

DELIBERA

1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, come determinate nella delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 27/12/ 2018 avente ad oggetto "Imposta Unica Comunale I.U.C. - Approvazione tariffe per l'anno 2019 per la componente TARI" che si allegano (allegato 1) con il seguente aggiornamento relativo alla tipologia relativa agli studi professionali:
 - le parole "uffici, agenzie, studi professionali" ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti "uffici, agenzie"
 - le parole "banche ed istituti di credito " ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "banche, istituti di credito e studi professionali"
3. di non applicare alle imprese di pubblico esercizio occupanti spazio pubblico ai sensi dell'art.181 del D.L. 34/2020 la TARI per la superficie relativa a detta occupazione limitatamente al periodo emergenziale e comunque solo per l'anno 2020;
4. di dare atto che per le utenze soggette a tariffa giornaliera la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata sino al 50 %;
5. di dare atto che sull'importo del Tributo Tari si applica il tributo ambientale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19, d.lgs. 30/12/1992, n. 504, nella misura determinata del 5%;
6. di dare atto che l'importo del gettito complessivo TARI, sulla base dell'estrazione tariffaria ammonta a euro 4.144.819,00;
7. di dare atto che, ai sensi del citato articolo 107 del dl 18/2020, entro il 31 dicembre 2020 si procederà alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 sarà ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
8. di sospendere l'emissione dei documenti contabili per le utenze non domestiche per le quali è prevista, in forza del presente atto l'introduzione di fattori correttivi della quota variabile delle tariffe, applicando i criteri determinati da ARERA con deliberazione 158/2020, dando atto che il pagamento sarà, ove possibile, unificato e concentrato nell'ultima rata del 2020 con possibilità di rateazione;
9. di prendere atto che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito a titolo di TARI stimato dall'Ente gestore Veritas spa pari a euro 90.000,00 e che tale minor gettito sarà finanziato secondo quanto verrà stabilito con successivo atto deliberativo non appena potranno essere evidenti interventi a supporto da parte delle amministrazioni statali e regionali;
10. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero, come meglio indicato in premessa.
11. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile avendo la successiva e separata votazione eseguita in merito, dato il seguente esito:

PRESENTI	n. 14
VOTANTI	n. 14
VOTI FAVOREVOLI	n. 14
VOTI CONTRARI	n. ---
ASTENUTI	n. ---

OGGETTO: Approvazione delle tariffe per l'applicazione della TARI per l'anno 2020 e determinazione delle agevolazioni.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)

Il sottoscritto Dirigente **Dott.ssa Rita Corbanese** del Comune di Mogliano Veneto;

Vista la proposta di deliberazione dell'Ufficio **Segreteria e Progetti Trasversali** da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;

Esperita l'istruttoria di competenza;

Sotto la propria personale responsabilità;

Visto l'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità e dei controlli interni;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza della azione amministrativa della sopra indicata proposta di deliberazione.

Lì, 25 settembre 2020

**Il Dirigente di Settore
Dott.ssa Rita Corbanese**

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

OGGETTO: Approvazione delle tariffe per l'applicazione della TARI per l'anno 2020 e determinazione delle agevolazioni.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)

Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Mogliano Veneto.

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;

Esperita l'istruttoria di competenza.

Sotto la propria personale responsabilità;

Visto l'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità e dei controlli interni;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo contabile della sopra indicata proposta di deliberazione.

Lì, 25 settembre 2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Rita Corbanese
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Sponchiado Lino

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

IL SEGRETARIO GENERALE

Mazzocco Dott.ssa Chiara

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SPONCHIADO LINO

CODICE FISCALE: TINIT-SPNLNI55P21L407Q

DATA FIRMA: 22/10/2020 09:09:39

IMPRONTA: 37653236663536393636663435623938313162383266303134633532383439626635663439303834

NOME: MAZZOCCO CHIARA

CODICE FISCALE: TINIT-MZZCHR73M46G224Z

DATA FIRMA: 19/10/2020 17:34:12

IMPRONTA: 36336664623438643133633439653061306238306637383561313733656166383431386566303131